

Legge regionale 06 aprile 2000, n.52

**Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 .**

#### ARTICOLO 1

(Attribuzione della personalita' giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento)

1. La Regione promuove il riconoscimento del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica, di seguito denominato C.S.P.O., quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

2. Per le finalita' indicate al comma 1 il C.S.P.O. e' istituito quale ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

#### ARTICOLO 2

(Fini istituzionali del C.S.P.O.)

1. Sono fini istituzionali del C.S.P.O.:

- a) ricerca, valutazione epidemiologica e interventi nel campo della prevenzione primaria dei tumori, con particolare riferimento allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilita' individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalita' per tumori;
- b) ricerca e valutazione nel campo della prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening per le principali neoplasie;
- c) assistenza sanitaria e psicologica, riabilitazione e follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;
- d) collaborazione con la commissione per l'innovazione e la sperimentazione del Consiglio Sanitario Regionale di cui all'art. 31, comma 2, lett. b) della legge regionale 30 settembre 1998, n. 71, alla valutazione di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e per la qualita' dell'assistenza in oncologia;
- e) iniziative di informazione ed educazione alla salute, con particolare attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca di base, epidemiologica e clinica;

f) attività di formazione ed aggiornamento nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria dei tumori.

### ARTICOLO 3

(Attività di interesse regionale)

1. Tramite specifica convenzione stipulata con la Regione il C.S.P.O. svolge le seguenti attività di interesse regionale:

- a) gestione del registro tumori toscano e del registro di mortalità regionale in collaborazione e con il coordinamento dell'Agenzia Regionale di Sanità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d) della LR 71/98;
- b) gestione delle mappe di rischio oncogeno in ambito lavorativo in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità;
- c) attività di ricerca epidemiologica di interesse regionale in ambito oncologico in collaborazione e con il coordinamento dell'Agenzia Regionale di Sanità;
- d) centro di riferimento regionale per la prevenzione oncologica.

2. Tramite specifiche convenzioni stipulate con le Aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1998, n. 72, il C.S.P.O. gestisce attività di screening Oncologico.

### ARTICOLO 4

(Ordinamento interno)

1. L'ordinamento del C.S.P.O. è soggetto alla disciplina prevista dalla normativa statale concernente gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

### ARTICOLO 5

(Controlli e finanziamenti)

1. Il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione, nonché il finanziamento delle attività di ricerca e delle attività assistenziali, sono regolati dalla vigente normativa statale e regionale.

### ARTICOLO 6

(Costituzione dell'ente)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono assunti i provvedimenti necessari per l'ordinato avvio dell'attività dell'ente ed in particolare:

- a) la dotazione patrimoniale dell'ente, comprensiva dei beni immobili utilizzati dal C.S.P.O. e dei beni mobili iscritti negli inventari dell'Azienda ospedaliera "Careggi", assegnati alla struttura alla data di emanazione del decreto;

- b) la dotazione di personale, costituita in via transitoria, dai dipendenti dell'Azienda ospedaliera "Careggi" in servizio presso la struttura alla data di emanazione del decreto, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, d'intesa con l'Azienda ospedaliera "Careggi", delle unità di personale da assegnare in via definitiva al nuovo ente;
- c) il subentro del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera "Careggi", comunque afferenti al C.S.P.O.;
- d) la nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e volture, nonché per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l'ente destinatario nei termini di legge.

3. I rapporti del C.S.P.O. con l'Azienda ospedaliera di "Careggi" sono regolati da apposita convenzione.

#### ARTICOLO 7

(Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento)

1. A decorrere dalla emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 6 e sino alla data del riconoscimento dell'ente quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi del DLgs n.269/1993, agli atti dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della LR n. 72/1998.

2. Il finanziamento per le attività di interesse regionale svolte dal C.S.P.O. è assicurato, per il medesimo periodo, dalla Giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di parte corrente - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le modalità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Qualora il procedimento di riconoscimento dei C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo e, comunque, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'art. 1 e sono adottati i provvedimenti conseguenti.